

COMUNE DI ARNESANO

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
ARTICOLO 1 - Definizioni	
ARTICOLO 1 - Definizioni ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del regolamento	
ARTICOLO 3 - Entrate Tributarie Comunali	
ARTICOLO 4 - Agevolazioni Tributarie	
ARTICOLO 5 - Aliquote e Tariffe	
TITOLO II – STATUTO DEL CONTRIBUENTE	
ARTICOLO 6 – Statuto dei diritti del contribuente	
ARTICOLO 7 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari	
ARTICOLO 8 – Pubblicità e informazioni dei provvedimenti comunali	
ARTICOLO 9 – Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi	
ARTICOLO 10 – Assistenza al contribuente	
ARTICOLO 11 – Divieto di divulgazione dei dati	6
TITOLO III - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	
CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE	
ARTICOLO 12 - Forma di gestione	
CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI	
ARTICOLO 14 - Dichiarazione Tributaria	
ARTICOLO 15 - Attività di controllo	
ARTICOLO 16 - Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali	
ARTICOLO 17 - Rapporti con il Contribuente	8
ARTICOLO 18 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	
CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	
ARTICOLO 19 - Contraddittorio preventivo	
ARTICOLO 20 - Avviso di Accertamento	9
ARTICOLO 21 - Notificazioni	9
TITOLO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI	10
CAPO I - CONTENZIOSO	10
ARTICOLO 22 - Contenzioso	
ARTICOLO 23 – Annullabilità e nullità degli atti dell'amministrazione comunale	
CAPO II - AUTOTUTELA	
ARTICOLO 24 - Esercizio del potere di autotutela	
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	11
ARTICOLO 25 - Accertamento con adesione	
ARTICOLO 26 - Ambito di applicazione	
ARTICOLO 27 - Attivazione del procedimento di definizione	
ARTICOLO 28 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale	
ARTICOLO 29 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	
ARTICOLO 30 - Effetti dell'invito a comparire	
ARTICOLO 31 - Atto di Accertamento con adesione	
ARTICOLO 32 - Perfezionamento della definizione	
ARTICOLO 33 - Effetti della definizione	
ARTICOLO 34 - Riduzione delle Sanzioni	
ARTICOLO 35 - Norme transitorie in tema di accertamento con adesione	
CAPO IV - DIRITTO DI INTERPELLO	
ARTICOLO 36 - Istituzione del diritto di interpello	
ARTICOLO 37 - Presentazione dell'istanza	
ARTICOLO 38 - Contenuto dell'istanza di interpello.	
ARTICOLO 39 - Procedura – Adempimenti del Comune	
ARTICOLO 40 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	
CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE	
TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI	
ARTICOLO 41 - Riscossione	
ARTICOLO 43 - Dilazione del pagamento per tributi arretrati	
ARTICOLO 44 – Definizioni e Versamenti	
ARTICOLO 45 – Sospensione del versamento	

ARTICOLO 47 - Compensazione orizzontale	20
ARTICOLO 47 bis - Dichiarazione di compensazione	20
ARTICOLO 47 ter - Controllo delle dichiarazioni	20
ARTICOLO 48 - Rimborsi	21
ARTICOLO 49 - Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi	21
ARTICOLO 50 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità	
ARTICOLO 50 bis - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari	22
ARTICOLO 50 ter - Limiti di esenzione per rimborsi	
TITOLO VI - SANZIONI	
ARTICOLO 51 – Graduazione delle sanzioni	
ARTICOLO 52 – Cause di non punibilità	22
ARTICOLO 53 – Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni	
TITOLO VII - ENTRATE PATRIMONIALI	
ARTICOLO 54 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali	23
ARTICOLO 55 – Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali	
ARTICOLO 55 bis – Accertamento, riscossione, rateizzazione e sanzioni delle entrate patrimoniali	
D.P.R. n. 380 del 2001 - T.U. Edilizia	24
ARTICOLO 56 – Dilazione del pagamento per tributi patrimoniali arretrati	25
ARTICOLO 57 – Definizioni e versamenti	25
ARTICOLO 58 – Rimborsi delle entrate patrimoniali	25
ARTICOLO 59 – Azioni cautelari ed esecutive	26
ARTICOLO 60 – Inesigibilità della riscossione	26
ARTICOLO 61 - Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato	26
ARTICOLO 62 - Esercizio dell'autotutela	
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	27
ARTICOLO 63 – Arrotondamenti tributi locali	27
ARTICOLO 64 - Norme finali	
ARTICOLO 65 - Entrata in vigore	2.7

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente Regolamento, s'intende:
 - a) per "accertamento", il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale, e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di apposito avviso;
 - b) per "accertamento istruttorio", l'attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'accertamento di cui alla precedente lettera a), sia con le informazioni in proprio possesso, sia anche con dati acquisiti in sede istruttoria, eventualmente con l'ausilio del contribuente interessato;
 - c) per "accertamento esecutivo tributario", si intende l'atto amministrativo che esplica contemporaneamente le funzioni di avviso di accertamento e di atto di riscossione coattiva riassumendo le caratteristiche di atto impositivo, titolo esecutivo e titolo di precetto, come disciplinato dall'art. 1 commi da 784 a 815 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019;
 - d) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal regolamento;
 - e) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - f) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta comunale quale responsabile della gestione del tributo (o in assenza della designazione si intende il Responsabile del Settore);
 - g) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
 - h) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione-PEG, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale, anche gestito in forma associata:
 - i) per "tributo", l'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del regolamento

- 1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.lgs n. 446/1997 e dall'art. 50 della Legge n. 449/1997, nel rispetto dei principi di cui alla Legge n. 212/2000 e al D.lgs n. 267/2000.
- 2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.
- 3. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

ARTICOLO 3 - Entrate Tributarie Comunali

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

ARTICOLO 4 - Agevolazioni Tributarie

1. Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

ARTICOLO 5 - Aliquote e Tariffe

- 1. La competenza nella determinazione delle tariffe e delle aliquote è stabilita dalle norme di legge in materia.
- 2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
- 3. Se non diversamente stabilito dalla normativa vigente, in caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe approvate o applicate per l'anno in corso.

TITOLO II – STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ARTICOLO 6 - Statuto dei diritti del contribuente

- 1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla Legge 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.
- 2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della Legge 212/2000 concernenti la garanzia del contradditorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

ARTICOLO 7 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari

- 1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
- 2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

ARTICOLO 8 – Pubblicità e informazioni dei provvedimenti comunali

- 1. Il Comune assicura un servizio di informazione ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
 - Servizio on line:
 - Servizi di front office compatibilmente in subordine all'implementazione di servizi telematici
 - vademecum informativi sui tributi in vigore resi disponibili all'utenza in varie forme;
 - comunicati stampa sui quotidiani locali e sul web.
- 2. Presso gli sportelli dell'ufficio comunale competente alla gestione dei tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito

- internet del Comune.
- 3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
- 4. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellanti e dei loro elementi patrimoniali.

ARTICOLO 9 - Comunicazioni di atti e notizie al servizio tributi

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. È facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

ARTICOLO 10 - Assistenza al contribuente

- 1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. Il servizio è rivolto al contribuente persona fisica, con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
- 2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo ovvero il concessionario in caso di esternalizzazione delle funzioni, definisce le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
- Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

ARTICOLO 11 - Divieto di divulgazione dei dati

- 4. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
- 5. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

TITOLO III - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

ARTICOLO 12 - Forma di gestione

- 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione delle entrate tributarie, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di, accertamento e riscossione, in conformità al disposto di cui all'art. 52, comma 5, del D.lgs n. 446/1997.
- 2. È in ogni caso privilegiata la gestione diretta. In tale ipotesi non è necessaria l'adozione di alcun provvedimento deliberativo.

- 3. L'affidamento della gestione a terzi non deve in ogni caso comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
- 4. La forma di gestione prescelta per le entrate tributarie deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.

ARTICOLO 13 - Il Funzionario Responsabile del tributo

- 1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni di legge per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
- 2. La Giunta Comunale provvede altresì a designare il soggetto che sostituisce il Funzionario Responsabile in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, con i poteri e le funzioni di cui al comma 1.
- 3. In particolare, il Funzionario designato quale responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e applicazione delle sanzioni
 - b) appone, se previsto, il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva, ovvero approva le liste di emissione/carico con riferimento agli di ingiunzione fiscale;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) cura il contenzioso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 e ss;
 - e) all'occorrenza, esercita, ai sensi di legge1, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui all'art. 25 e ss.;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabilite nel capitolato d'appalto; qualora la gestione del tributo sia affidata in concessione, i poteri del Funzionario Responsabile competono al soggetto all'uopo formalmente designato dal concessionario stesso e comunicato all'Amministrazione, fermo restando la vigilanza sull'attività svolta, con particolare riguardo alle condizioni contrattuali, da effettuarsi a cura del Dirigente competente;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo. Il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni comunque concernenti le entrate tributarie è sempre espresso dal Dirigente competente.
- 4. La nomina di Funzionario Responsabile del Tributo è da considerarsi valida fino a nuova designazione.
- 5. In assenza di atto deliberativo da parte della Giunta Comunale è da considerarsi Funzionario Responsabile del Tributo il Responsabile del Settore.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

ARTICOLO 14 - Dichiarazione Tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

¹ Vedi art. 10-quater (c.d. *Esercizio del potere di autotutela obbligatoria*) e art. 10-quinquies (cd *Esercizio del potere di autotutela facoltativa*) della Legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.

- 2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
- 3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il Funzionario Responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta la rappresentante legale o negoziale, ovvero, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
- 5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e purché non sia già iniziata l'attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia già venuto a conoscenza, ovvero gli sia già stata contestata la violazione.

ARTICOLO 15 - Attività di controllo

- 1. Il Servizio competente provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- 2. Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018, una quota del gettito accertato e riscosso a titolo di Imposta Comunale Propria (IMU) e Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI) è destinata al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e ai compensi incentivanti del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, secondo appositi accordi sindacali e nella misura stabilita dalla Giunta con proprio atto regolamentare ai sensi dell'art. 48, comma 3, e dell'art. 89 del TUEL.

ARTICOLO 16 - Interrelazioni tra Servizi ed Uffici Comunali

- 1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio competente nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario Responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.
- 2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio competente, con le modalità da concordare.

ARTICOLO 17 - Rapporti con il Contribuente

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune è tenuto ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di Legge.

ARTICOLO 18 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

- 1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato

- a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
- 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 19 - Contraddittorio preventivo

- 1. Il contraddittorio preventivo si applica, nei modi e nei termini di legge, a tutti i provvedimenti, in materia di entrate tributarie, autonomamente impugnabili innanzi agli organi della giurisdizione tributaria, che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario.
- 2. Sono esclusi dal diritto al contraddittorio gli atti privi di contenuto provvedimentale e gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione comunque denominati.
- 3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, e sono per ciò esclusi dall'obbligo di contraddittorio, tutti gli atti di mera liquidazione di quanto risulta dalla dichiarazione presentata dal contribuente ovvero, nell'assenza ex lege dell'obbligo dichiarativo, di quanto acquisito d'ufficio dal servizio competente, nonché di quanto risulta sulla base dell'incrocio con elementi, dati e/o informazioni contenute in banche dati nella disponibilità del Comune di Arnesano, ed altresì ogni altro atto, comunque denominato, che derivi dal semplice controllo formale di quanto dichiarato dal contribuente
- 4. Il diritto al contraddittorio non sussiste, inoltre, per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

ARTICOLO 20 - Avviso di Accertamento

- 1. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro i termini disposti dalle vigenti norme.
- 2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del Funzionario Responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

ARTICOLO 21 - Notificazioni

- 1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può avvenire anche a mezzo posta, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
- 2. Le spese di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato nella misura definita dal **D.M. 14.04.2023**². Le stesse sono recuperate unitamente all'entrata, alle sanzioni amministrative ed agli interessi

DM 14.04.2023 – "Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore".

3. Eventuali successive modifiche in materia di ripetibilità delle spese di notifica, con particolare riferimento al loro ammontare, devono intendersi automaticamente recepite dal presente regolamento.

TITOLO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATIVI

CAPO I - CONTENZIOSO

ARTICOLO 22 - Contenzioso

- 1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma al Servizio Tributi ovvero il Comune può affidare la difesa in giudizio anche a professionisti esterni.
- 2. È possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura a tale scopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
- 3. Il Comune è rappresentato in giudizio dal soggetto cui lo Statuto dell'Ente conferisce la relativa capacità
- 4. Al dibattimento, in pubblica udienza, fatta salva ogni differente previsione normativa, se non diversamente disposto, il Comune è rappresentato dal Funzionario Responsabile ovvero al professionista esterno individuato.
- 5. È compito del Funzionario Responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fin di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

ARTICOLO 23 - Annullabilità e nullità degli atti dell'amministrazione comunale

- 1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
- 2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
- 3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

1. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative.

2. Per la ripetizione delle spese di notifica degli atti tramite la piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione di cui all'art. 26 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applica il decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 30 maggio 2022.

Art. 2 - Costo della notifica

1. L'ammontare delle spese di cui all'art. 1, ripetibile nei confronti del destinatario dell'atto notificato, è fissato nella misura unitaria di euro 7,83 per le notifiche effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, di euro 6,51 per le raccomandate semplici, di euro 2 per le notifiche effettuate mediante l'invio a mezzo posta elettronica certificata, di euro 11,55 per le notifiche effettuate ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e di euro 1,33 per i solleciti inviati a mezzo posta ordinaria ai sensi dell'art. 1, comma 795 della legge n. 160 del 2019.

² Art. 1 - Ripetibilità delle spese di notifica

- 4. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.
- 5. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

CAPO II - AUTOTUTELA

ARTICOLO 24 - Esercizio del potere di autotutela

- 1. Esercizio del potere di autotutela obbligatoria: l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- 2. Esercizio del potere di autotutela facoltativa: al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ARTICOLO 25 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il Contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al D.lgs n. 218/19.06.1997, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili, e delle seguenti disposizioni.

ARTICOLO 26 - Ambito di applicazione

- 1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
- 2. Il ricorso all'accertamento con adesione <u>presuppone la presenza di materia concordabile</u> e quindi la sussistenza di elementi suscettibili di apprezzamento; esulano pertanto dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto", ovvero quelle che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge, nonché, in generale, tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili o comunque determinabile in modo non discrezionale.
- 3. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.
- 4. In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, in autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

ARTICOLO 27 - Attivazione del procedimento di definizione

- 1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a. a cura del competente Servizio, prima della notifica dell'avviso di accertamento. Non trova applicazione l'art. 5 ter del D.lgs n. 218/19.06.1997. In ogni caso l'eventuale l'attivazione del procedimento a cura del Servizio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
 - b. su istanza del contribuente nel caso di avvisi di accertamento per i quali si applica il contraddittorio preventivo.
 - c. su istanza del contribuente nel caso di avvisi di accertamento preceduti dal contraddittorio preventivo.
 - d. su istanza del contribuente qualora siano stati effettuati nei suoi confronti accesi, ispezioni o verifiche di carattere tributario;
 - **e.** di comune accordo tra le parti qualora in sede di contraddittorio preventivo, all'esito delle osservazioni, emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

ARTICOLO 28 - Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio Comunale

- 1. Il Funzionario Responsabile, ricorrendo le fattispecie di cui all'art. 26 del presente regolamento, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire contenente l'indicazione del tributo e dei relativi periodi d'imposta suscettibili di accertamento, degli elementi rilevanti, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione e del nominativo del responsabile del procedimento.
- 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
- 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
- 4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, l'ufficio provvede alla notifica dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 29 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

- 1. Il contribuente può formulare, a mezzo raccomandata A/R, PEC o mediante consegna diretta al competente servizio, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito eletto da quest'ultimo;
 - a. nel caso di avvisi di accertamento, per i quali si applica il contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema atto;
 - b. nel caso di avvisi di accertamento, preceduti da contraddittorio preventivo, entro 15 giorni dalla notifica degli avvisi stessi, solo se lo stesso non si è già avvalso della facoltà di cui alla lett. a).
- 2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento preclude in ogni caso la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione, ovvero, se l'istanza è già stata presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
- 3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di accertamento con adesione, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26, comma 1 e comma 2, nonché il rispetto dei termini e dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, il Funzionario Responsabile formula al contribuente l'invito a comparire con l'indicazione della data e dell'ora. In difetto comunica il rifiuto della stessa.
- 4. La presentazione dell'istanza nell'ipotesi di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, se accolta ai sensi del comma 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 30 giorni dalla data di

presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

ARTICOLO 30 - Effetti dell'invito a comparire

- 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
- 2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
- 3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.
- 4. Nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 1, lett. b) il Funzionario Responsabile, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.

ARTICOLO 31 - Atto di Accertamento con adesione

- 1. Lo svolgimento del contraddittorio e del relativo esito, tra Comune e contribuente deve risultare da verbale sottoscritto da entrambe le parti.
- 2. In caso di perfezionamento, l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal Funzionario Responsabile del tributo.
- 3. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione, nonché le modalità di versamento.

ARTICOLO 32 - Perfezionamento della definizione

- 1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute, per effetto dell'accertamento con adesione, ovvero con il pagamento della prima rata nell'ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo.
- Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente fa pervenire al Servizio competente, la quietanza dell'eseguito pagamento. Il Servizio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'originale dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.
- 3. A richiesta dell'interessato, se le somme dovute superano € 200,00 è ammesso il pagamento in rate mensili secondo il seguente schema:
 - a) per debiti da € 200,01 a € 1.000,00 fino a un massimo di 4 rate mensili;
 - b) per debiti da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - c) per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - d) per debiti da € 6.000,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- 4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

- 5. Il versamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza della prima rata.
- 6. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 15.000,00 la concessione del pagamento rateale è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo (avente i requisiti di legge e specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici), che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
 - a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 c.c.;
 - c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
 - d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
- 7. In ogni caso di mancato pagamento, anche di una sola rata:
 - il contribuente decade dal beneficio della rateazione;
 - l'importo non può più essere rateizzato;
 - il contribuente deve provvedere al pagamento del complessivo debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

ARTICOLO 33 - Effetti della definizione

- 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi, nel caso in cui la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione

ARTICOLO 34 - Riduzione delle Sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per omessa o infedele denuncia che hanno dato luogo all'accertamento originario, si applicano nella misura previste dalla legge.

ARTICOLO 35 - Norme transitorie in tema di accertamento con adesione

1. La presente disciplina si applica a tutti gli avvisi di accertamento notificati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, nonché a quelli già notificati, per i quali alla medesima data, non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione. La stessa è altresì applicabile, su iniziativa dell'ufficio con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

CAPO IV - DIRITTO DI INTERPELLO

ARTICOLO 36 - Istituzione del diritto di interpello

- 1. Il presente capo è formulato in attuazione degli articoli 1 e 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
- 2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere, preventivamente, al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
- 3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza il Servizio comunica all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

ARTICOLO 37 - Presentazione dell'istanza

- 1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alla medesime, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che, in base alla legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti.
- 2. L'istanza deve in ogni caso riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
- 3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi Professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 30.
- 4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
- 5. L'istanza di interpello redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica a mezzo PEC.
- 6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini.

ARTICOLO 38 - Contenuto dell'istanza di interpello

- 1. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente, del legale rappresentante e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono le obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva.
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
- 2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato.
- 3. Nei casi in cui l'istanza sia carente dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

- 4. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al, comma 1, lett. a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente ai sensi dell'articolo 37, comma 4;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi ai sensi dell'articolo 37, comma 1:
 - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'art. 1, comma 693, della Legge n 27 dicembre 2013, n. 147;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ARTICOLO 39 - Procedura - Adempimenti del Comune

- 1. Il Comune trasmette al contribuente, nel termine di novanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, la risposta, scritta e motivata, mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC.
- Qualora non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune dell'integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, fermo restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.
- 3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune di Arnesano;

ARTICOLO 40 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

- 1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
- 2. Quando la risposta, con riferimento ad istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'art. 38, comma 1, lett. d) non è comunicata al contribuente entro il termine previsto dall'art. 39 comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
- 3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
- 4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta/soluzione interpretativa, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC, con valenza esclusivamente sugli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
- 5. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

CAPO V - RECLAMO E MEDIAZIONE

CAPO abrogato

TITOLO V - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E RIMBORSI

ARTICOLO 41 - Riscossione

- 1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione si intendono applicate le norme di legge.
- 2. In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento.
- 3. Per quanto riguarda la riscossione coattiva questa avviene a mezzo ruolo, in base alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 602/1973, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero a mezzo ingiunzione fiscale ai sensi del Regio Decreto n. 639/1910, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Se ed in quanto previsto, il visto di esecutorietà sui ruoli delle entrate comunali è apposto sul riassunto riepilogativo degli stessi dal Funzionario designato responsabile della gestione della entrata in riscossione se questa non ha natura tributaria, e dal Funzionario Responsabile del tributo se trattasi di entrata tributaria.
- 5. Chi appone il visto di esecutorietà provvede anche, nel rispetto dei termini di legge, a consegnare i relativi ruoli, ovvero le liste di carico, direttamente al soggetto competente per la riscossione, compilando e sottoscrivendo, all'atto della consegna, apposito verbale.

ARTICOLO 42 - Differimento e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, da gravi emergenze sanitarie ovvero da altri specifici motivi e/o circostanze, ivi comprese particolari situazioni di disagio economico, individuate nella deliberazione medesima.

ARTICOLO 43 - Dilazione del pagamento per tributi arretrati

- 1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico finanziaria e se trattasi di tributi arretrati (oggetto di accertamenti esecutivi non ancora trasmessi ad Ader), può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo con aggiunta degli interessi al tasso legale, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese nei limiti seguenti:
 - a. fino a € 200,00 nessuna rateizzazione
 - b. per debiti da € 200,01 a € 1.000,00 fino a un massimo di 4 rate mensili;
 - c. per debiti da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - d. per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;
 - e. per debiti da € 6.000,01 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
- 2. Per importi superiori a € 15.000,00 o per rate superiori a 24 la concessione del pagamento rateale è subordinata_alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, come indicato dal comma 6 dell'art. 32 del presente Regolamento;
- 3. È possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento o più ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti

- i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione dei singoli atti.
- 4. Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e), a pena di decadenza e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, la richiesta di rateizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:

4.1) Persone fisiche e ditte individuali:

- a) auto-dichiarazione resa dal debitore, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, che attesti la sussistenza di temporanee obiettive difficoltà economiche e finanziarie, le condizioni lavorative, nonché le proprietà immobiliari del debitore e dei componenti del nucleo familiare;
- b) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa;
- c) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari;

4.2) Società

- a) situazione economico-patrimoniale risultante dai documenti di bilancio, mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa;
- b) saldo contabile alla data della richiesta di tutti i conti correnti postali e bancari con l'indicazione anche degli affidamenti;
- 5. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro la data di esecutività dell'atto ovvero entro la data indicata nel provvedimento di rateazione. Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente.
- 6. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Con la prima rata devono essere versati anche gli eventuali oneri di riscossione. Gli interessi al tasso legale vigente, in caso di ingiunzione già definitiva, sono calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di definitività dell'ingiunzione stessa. Sugli importi dilazionati si applicano gli interessi al tasso legale vigente. Le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della rateizzazione.
- 7. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a. quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 4;
 - b. quando sono già iniziate le procedure esecutive;
 - c. quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi, rimaste insolute;
 - d. se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 200,00;
- 8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
- 9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 4, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di ulteriori 36 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 7, lettera c). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti

eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

10. Il presente articolo si applica anche alle istanze per le quali, alla data di adozione della delibera modificativa da parte del Consiglio Comunale, non è stato formalizzato al contribuente il provvedimento di accoglimento e/o diniego.

ARTICOLO 44 - Definizioni e Versamenti

- 1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
- 2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene inviata in raccomandata o pec o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
- 3. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

ARTICOLO 45 - Sospensione del versamento

a) Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

ARTICOLO 46 - Compensazione verticale

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro al termine ultimo previsto per il versamento del tributo, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 41. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
- 4. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - e) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - f) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - g) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
- 5. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione

effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ARTICOLO 47 - Compensazione orizzontale

- 1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È consentita la compensazione, tra credito e debito IMU e/o (se prevista) TASI, fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale dell'IMU o della TASI.
 - a. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - b. generalità e codice fiscale del contribuente;
 - c. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - d. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - e. l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione ovvero, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 38. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
- 3. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:
 - a) tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
 - b) intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - c) somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
- 4. Il servizio competente, nei termini di legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

ARTICOLO 47 bis - Dichiarazione di compensazione

- 1. Entro il termine di scadenza del pagamento, il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:
 - a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
 - c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito ovvero l'indicazione della domanda di rimborso con sui sono state richieste.

ARTICOLO 47 ter - Controllo delle dichiarazioni

1. Il funzionario responsabile effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri una indebita compensazione di importi a debito con importi a credito, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

ARTICOLO 48 - Rimborsi

- 1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
- 3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4. Il Funzionario Responsabile, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
- 5. Nel caso risultino ancora insoluti, anche in applicazione del termine di cui al comma 4, avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato.

ARTICOLO 49 - Interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi

- 1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti in misura pari al tasso di interesse legale;
- 2. Il calcolo degli interessi, nella misura di cui al comma 1, è effettuato ai sensi dell'art 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 e ss.mm. ii.
- 3. Sulle somme dovute da accertamento, escluse le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, a partire quindi dal momento di messa in riscossione coattiva del carico tributario e sino al versamento dello stesso, si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.
- 4. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

ARTICOLO 50 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

- 1. Si intendono limiti di esenzione gli importi fino ai quali il versamento non è dovuto dal debitore al Comune. Per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento deve avvenire con versamento spontaneo, rinviandosi per quanto non disposto alla disciplina contenuta nei regolamenti delle singole entrate, è fissato il limite, da intendersi come autonomo per singola annualità, di € 13,00.
- 2. Fatta salva ogni differente previsione normativa di carattere cogente, per le entrate tributarie, nei casi in cui il pagamento viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici, non si fa luogo all'accertamento dei tributi comunali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e/o interessi, qualora l'ammontare complessivamente dovuto risulti inferiore ad € 13,00.
- 3. Relativamente alle entrate tributarie, non si procede al rimborso di importi versati e risultati non dovuti inferiori ad € 20,00 fatto salvo quanto diversamente previsto nei regolamenti delle singole entrate tributarie.

ARTICOLO 50 bis - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 13,00.

ARTICOLO 50 ter - Limiti di esenzione per rimborsi

- 1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo, è inferiore ai seguenti limiti:
 - a) € 30,00 per rimborsi spettanti per un singolo periodo d'imposta;
 - b) € 20,00 per rimborsi spettanti più periodi d'imposta.

ARTICOLO 50 quater - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali

- 1. In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - a) spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - b) consistenza della massa attiva;
 - c) tempi per ottenere il pagamento;
 - d) profili di rischio di una eventuale azione legale.
- 2. È considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 20,00;
 - b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
- 3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito e all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

TITOLO VI - SANZIONI

ARTICOLO 51 - Graduazione delle sanzioni

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare la i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge.

ARTICOLO 52 - Cause di non punibilità

1. È esclusa la punibilità per le violazioni di carattere formale non incidenti sulla determinazione del tributo, a condizione che queste non arrechino pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo, se questo è stato versato nei termini prescritti e nella misura dovuta.

- 2. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione delle sanzioni che sarebbero applicabili a seguito del maggior tributo risultante.
- 3. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché da questo successivamente modificate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
- 4. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto il tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonché l'omessa restituzione del questionario o la restituzione del medesimo non compilato.

ARTICOLO 53 - Contestazione della violazione, irrogazione e riscossione delle sanzioni

1. Il provvedimento comunale, recante anche la contestazione e l'irrogazione della sanzione per omesso versamento del tributo, deve indicare tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione della violazione commessa e deve essere notificato, secondo le modalità indicate all'art.14, prima della iscrizione a riscossione coattiva della sanzione medesima.

TITOLO VII – ENTRATE PATRIMONIALI

ARTICOLO 54 – Soggetti responsabili delle entrate patrimoniali

- 1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate patrimoniali, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.
- 2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.
- 3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'articolo 52 comma 5 lettera b, del decreto legislativo 446/97 anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate, i suddetti soggetti devono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ARTICOLO 55 - Accertamento e riscossione delle entrate patrimoniali

- L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito
 e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o
 giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del
 bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla
 riscossione).
- 2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
- 3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione

- del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche di notifica digitale.
- 4. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati comprensivi di interesse pari al saggio legale. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
- 5. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
- 6. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a. una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b. una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
- 7. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso di interesse legale, maggiorato di un punto percentuale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
- 8. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a euro 13,00;
- 9. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a euro 20,00;

ARTICOLO 55 bis – Accertamento, riscossione, rateizzazione e sanzioni delle entrate patrimoniali ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 - T.U. Edilizia

1. Fermo restando quanto dettato dall'art. 55 ai commi 1, 2, 3, per quanto attiene alla rateizzazione delle entrate patrimoniali ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001 – T.U. Edilizia, si rimanda alla redazione di

- opportuno regolamento in materia da parte dell'Ente;
- 2. Ai fini delle sanzioni per ritardato pagamento delle rateizzazioni delle entrate di cui al punto 1 si fa riferimento a quanto dettato dall'art. 42 del D.P.R. n. 380 del 2001 T.U. Edilizia.

ARTICOLO 56 – Dilazione del pagamento per tributi patrimoniali arretrati

- 1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico finanziaria e se trattasi di tributi patrimoniali arretrati, ad esclusione delle entrate di cui all'art. 55 bis, (oggetto di accertamenti esecutivi non ancora trasmessi ad Ader), può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo con aggiunta degli interessi al tasso legale, con scadenza l'ultimo giorno;
- 2. Con riferimento ai limiti, ai requisiti e alle modalità per ottenere la dilazione dei tributi di cui al punto vale quanto previsto dall'art. 43 del presente regolamento.

ARTICOLO 57 - Definizioni e versamenti

- 1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
- 2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
- 3. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

ARTICOLO 58 - Rimborsi delle entrate patrimoniali

- 1. Il Contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento.
- 3. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
- 4. Il Funzionario Responsabile, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata A/R, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. Qualora l'ufficio in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltro di documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dall'effettivo ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta.
- 5. Nel caso risultino ancora insoluti, anche in applicazione del termine di cui al comma 4, avvisi di accertamento divenuti definitivi, le eventuali somme richieste a rimborso saranno trattenute a titolo di compensazione, imputando le stesse a pagamento del debito e specificando, nel provvedimento di rimborso, il debito tributario compensato.
- 6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice Civile.
- 7. Non si procede al rimborso nel caso in cui le somme dovute risultino inferiori a euro 20,00 (per singolo anno di competenza)

ARTICOLO 59 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ARTICOLO 60 - Inesigibilità della riscossione

- 1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause principali (non esaustive):
 - a) Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
 - b) Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
- 2 Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ARTICOLO 61 - Autotutela ad iniziativa del soggetto obbligato

- 1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
- 2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
- 3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

ARTICOLO 62 - Esercizio dell'autotutela

- 1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
- Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
- 3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
- 4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
- 5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato

- favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
- 6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
- 7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalla legge.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 63 - Arrotondamenti tributi locali

1. Ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della Legge n. 296/06 il pagamento dei tributi deve essere effettuato con un arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiore a questo importo.

ARTICOLO 64 - Norme finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 2. È abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

ARTICOLO 65 - Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/205;
- 2. Ogni eventuali successiva integrazione o modifica allo stesso, entrano in vigore dalla data di adozione delle relative deliberazioni da parte del Consiglio Comunale.